

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

L'accordo di ristrutturazione dei debiti
Il piano del consumatore
La liquidazione del patrimonio

Carlo Regis

Normativa



- **Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (in vigore dal 29/02/2012)**
- **Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (modificativo della legge 3/2012)**
- **Legge (di conversione) 17 dicembre 2012 n. 221: con modifiche al D.L. 179/2012**
- **In vigore dal 19/12/2012**
- **Decreto regolamentare (entro il 19/03/2013 ...)**
- **D.M. 24/09/2014 n. 202 (in vigore dal 10/02/2015)**

Terminologia



- **Crisi da sovraindebitamento e O.C.C.**
- **Accordo di ristrutturazione**
- **Piano del consumatore**
- **Liquidazione del patrimonio (eventuale e/o alternativa)**
- **Proposta di accordo – proposta di piano**
- **Proposta di accordo con continuazione dell'attività di impresa**
- **Attestazione di fattibilità del piano**
- **Esdebitazione**

I protagonisti



Debitore

Creditori

Organismo di composizione della crisi

Professionista/Gestore della crisi

Tribunale/Giudice

Liquidatore

Gestore della liquidazione

CHI



Debitore non soggetto né assoggettabile alle procedure concorsuali “maggiori” e quindi (tra gli altri):

- **Imprenditore “non fallibile”**
- **Imprenditore agricolo**
- **Consumatore**
- **... è considerato consumatore il debitore persona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta**

PERCHÈ



Per porre rimedio al sovraindebitamento inteso come:

- **Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina ...**
- **... la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni**
- **... ovvero la definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni**

SOGGETTI	AMBITO OGGETTIVO	DISCIPLINA APPLICABILE
<p>Consumatore</p> <p>Debitore non fallibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imprenditore commerciale “sotto soglia” (art. 1 L.F.) - Piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) - Imprenditore agricolo - Ente non commerciale - Socio di società di persone (art. 147 L.F.) - <i>Start up innovative</i> 	<p>Sovraindebitamento: perdurante <u>squilibrio</u> tra le obbligazioni assunte e il <u>patrimonio prontamente liquidabile</u> per farvi fronte, che determina la <u>rilevante</u> difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la <u>definitiva</u> incapacità di adempierle <u>regolarmente</u></p>	<p>Legge 3/2012</p>
<p>Imprenditori “maggiori”</p>	<p>Insolvenza e crisi</p>	<p>Legge Fallim.</p>

COME



Attraverso la predisposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti che sfoci:

- **in un accordo con i creditori (imprenditore)**
- **in una proposta ai creditori (consumatore)**

N.B.: il debitore deve in ogni caso rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi (oppure al Tribunale per la nomina di un soggetto “facente funzione”)

PRESUPPOSTI OGGETTIVI (1/3)



L'accordo di ristrutturazione dei debiti deve:

- essere predisposto con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi
- assicurare il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili (ad es. assegni alimentari)
- prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi
- indicare eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti
- indicare le modalità di liquidazione dei beni

PRESUPPOSTI OGGETTIVI (2/3)



- può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca NON siano soddisfatti integralmente, PURCHÈ ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quanto diversamente realizzabile rispettando la collocazione preferenziale ...
(ALTERNATIVA LIQUIDATORIA)
- può prevedere la DILAZIONE del pagamento dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'IVA e delle ritenute operate e non versate

PRESUPPOSTI OGGETTIVI (3/3)



- può prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore (nominato dal Giudice) per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori

Risorse proprie Ue

(sintesi)



- prelievi riscossi sulle importazioni di prodotti agricoli da paesi non membri
- dazi doganali sugli scambi con i paesi non UE;
- proventi dell'IVA, ottenuti mediante applicazione di un tasso inizialmente pari all'1% (poi 0,75% nel 2002 e 0,5% nel 2004)
- contributi versati dagli Stati membri nell'ipotesi in cui le precedenti risorse non risultassero sufficienti a garantire la copertura del bilancio comunitario

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI



La proposta non è ammissibile se il debitore, anche consumatore (!) :

- è soggetto alle altre procedure concorsuali (c.d. “maggiori”)**
- ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti concorsuali “minori”**
- ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis (impugnazione e risoluzione dell’accordo o revoca e cessazione del piano del consumatore);**
- ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale**



Contenuto dell'accordo o del piano (1/2)

La proposta di accordo di ristrutturazione o di piano del consumatore:

- prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti (leggasi creditori) attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri**
- se i beni e redditi del debitore non sono sufficienti, deve essere sottoscritta da uno o più soggetti terzi con conferimento - anche in garanzia - di redditi e beni**

Contenuto dell'accordo o del piano (2/2)



- indica eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari
- la proposta di accordo con continuazione dell'attività di impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca

Deposito della proposta (1/6)



La proposta di accordo di ristrutturazione (imprenditore) è depositata:

- presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore

La proposta di piano (consumatore) è depositata:

- presso il tribunale del luogo di residenza del consumatore

Deposito della proposta (2/6)



La proposta (di accordo/di piano) deve:

- essere presentata, contestualmente al deposito in tribunale e comunque non oltre 3 giorni a cura dell'OCC, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali (anche presso gli enti locali)**
- contenere la ricostruzione della posizione fiscale**
- indicare eventuali contenziosi pendenti**

Deposito della proposta (3/6)



- Con la proposta devono essere depositati:**
- l'elenco di tutti i creditori**
 - l'elenco di tutti i beni del debitore**
 - l'elenco di tutti gli atti di disposizione eventualmente compiuti negli ultimi 5 anni**
 - le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni**
 - l'attestazione sulla fattibilità del piano**
 - l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare (con stato di famiglia)**

Deposito della proposta (4/6)



Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì:

- le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi**
- dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale**

Deposito della proposta (5/6)



Alla proposta di piano del consumatore è allegata una RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA dell'OCC che deve indicare:

- le cause dell'indebitamento**
- le ragioni dell'incapacità di adempiere**
- il resoconto sulla solvibilità (ultimi 5 anni)**
- eventuali atti impugnati dai creditori**
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**

Deposito della proposta (6/6)



Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni e produrre nuovi documenti

Il deposito della proposta sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali (a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio)

Accordo di composizione della crisi

Carlo Regis

Procedimento (1/4)



Il giudice (verificati presupposti, contenuto e documentazione):

- fissa immediatamente l'udienza, con decreto**
- dispone la comunicazione ai creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza**
- tra il giorno dell'ultimo deposito della documentazione e l'udienza non devono decorre più di 60 giorni**

Procedimento (2/4)



- Con il decreto che fissa l'udienza, il giudice:**
- stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto (e, se debitore imprenditore, la pubblicazione nel R.I.)**
 - ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, la trascrizione del decreto presso uffici competenti (a cura dell'OCC)**
 - dispone che, sino all'omologa definitiva, non possono – a pena di nullità – essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali**

Procedimento (3/4)



All'udienza, se il giudice accerta la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori:

- dispone la revoca del decreto**
- ordina la cancellazione della trascrizione del decreto**
- ordina la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta**

Procedimento (4/4)



Dalla data del decreto di fissazione udienza e sino alla data dell'omologazione dell'accordo:

- gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento della pubblicità del decreto**
- le prescrizioni sono sospese e le decadenze non si verificano**

Raggiungimento dell'accordo (1/4)



Almeno 10 giorni prima dell'udienza, i creditori:

- fanno pervenire, all'OCC, dichiarazione di consenso alla proposta**
- possono eventualmente modificarla (ma entro 10 giorni prima dell'udienza)**
- in mancanza di dichiarazione, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta come loro comunicata**

Raggiungimento dell'accordo (2/4)



Per l'omologazione, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti

Non sono computati ai fini del 60%:

- i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca**
- il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al IV grado (e i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta)**

Raggiungimento dell'accordo (3/4)



L'accordo:

- non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso
- non determina la novazione delle obbligazioni, salvo diversamente stabilito
- cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti di previdenza

Raggiungimento dell'accordo (4/4)



L'accordo è revocato se risultano compiuti, durante la procedura, atti in frode ai creditori

In tal caso, il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile ex art. 739 cpc innanzi al tribunale (e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato)

Omologazione dell'accordo (1/4)



Se l'accordo è raggiunto:

- l'OCC trasmette a tutti i creditori una relazione, allegando il testo dell'accordo
- i creditori, nei 10 giorni successivi, possono sollevare eventuali contestazioni
- l'OCC trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute e un'attestazione DEFINITIVA sulla fattibilità del piano

Omologazione dell'accordo (2/4)



Il giudice, risolta ogni contestazione, verifica:

- il raggiungimento della % richiesta
- l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili (nonché UE, IVA e ritenute) e quindi:
- omologa l'accordo
- ne dispone l'immediata pubblicazione

Omologazione dell'accordo (3/4)



Il giudice omologa l'accordo anche in caso di contestazioni (da parte di qualunque interessato) qualora ritenga che il suo credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicità

I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

L'omologazione deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della proposta

Omologazione dell'accordo (4/4)



Gli effetti dell'accordo vengono meno:

- in caso di risoluzione dell'accordo**
- in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili, UE, IVA e ritenute**

Il fallimento del debitore risolve l'accordo e gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono revocabili ex art. 67 L.F.

I crediti derivanti da FINANZIAMENTI effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili ex art. 111 L.F.

Piano del consumatore

Carlo Regis

Procedimento di omologa (1/4)



Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori:

- fissa immediatamente l'udienza, con decreto**
- dispone, a cura dell'OCC, la comunicazione ai creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza**
- tra il giorno dell'ultimo deposito della documentazione e l'udienza non devono decorre più di 60 giorni**

Procedimento di omologa (2/4)



Il giudice:

- PUÒ sospendere la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata fino all'omologa definitiva del piano
- VERIFICA LA FATTIBILITÀ e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, UE, IVA e ritenute
- ESCLUDE che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento (giudizio dimeritevolezza anticipato?)

Procedimento di omologa (3/4)



- risolve ogni altra contestazione in ordine all'ammontare dei crediti
- omologa il piano
- dispone idonea forma di pubblicità

Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, il decreto deve essere trascritto (a cura dell'OCC)

Procedimento di omologa (4/4)



Il giudice omologa il piano anche in caso di contestazioni (da parte di qualunque interessato) qualora ritenga che il suo credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Si applica l'art. 12, comma 2, terzo e quarto periodo (disposizioni in camera di consiglio e modalità per il reclamo)

L'omologazione deve intervenire entro 6 mesi dalla presentazione della proposta

Effetti dell'omologazione



Dalla data dell'omologa del piano:

- i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari e acquisire prelazioni sul patrimonio del debitore**
- il piano è obbligatorio per TUTTI i creditori anteriori alla pubblicità**
- l'omologa non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, FIDEIUSSORI del debitore e obbligati in via di regresso**
- gli effetti vengono meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili, UE, IVA e ritenute**

Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

Carlo Regis

Esecuzione (1/3)



Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati BENI sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano, il GIUDICE nomina, su proposta dell'OCC, un liquidatore (con requisiti curatore fall.)

L'OCC:

- **risolve eventuali difficoltà nell'esecuzione**
- **vigila sull'esatto adempimento**
- **comunica ai creditori le irregolarità**

Esecuzione (2/3)



Il giudice:

- decide sulle contestazioni e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi
- sentito il liquidatore, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione di ogni vincolo e formalità
- può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi

Esecuzione (3/3)



I pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento della pubblicità del decreto

I crediti sorti nel corso della procedura sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione delle somme destinate ai creditori garantiti da pegno ed ipoteca

Se l'esecuzione diviene impossibile per ragioni a lui non imputabili, il debitore, con l'ausilio dell'OCC, può modificare la proposta

Accordo: impugnazione



L'accordo può essere annullato dal tribunale se, per dolo o colpa grave:

- è stato aumentato o diminuito il passivo o sottratto/dissimulato l'attivo
- sono state simulate attività inesistenti

Il ricorso deve essere proposto:

- entro 6 mesi dalla scoperta
- in ogni caso, non oltre 2 anni dalla scadenza dell'ultimo adempimento

Accordo: risoluzione



L'accordo può essere risolto dal tribunale:

- se il proponente non adempie gli obblighi dell'accordo
- se le garanzie promesse non vengono costituite
- se l'esecuzione dell'accordo diventa impossibile per ragioni non imputabili al debitore

Il ricorso deve essere proposto:

- entro 6 mesi dalla scoperta
- in ogni caso, non oltre un anno dalla scadenza dell'ultimo adempimento

Accordo: impugnazione e risoluzione



L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi di buona fede

Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato il provvedimento

Piano: revoca e cessazione



La revoca e la cessazione di diritto della efficacia dell'omologazione del piano si verifica se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e enti di previdenza

La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede

Piano: revoca e cessazione



Il tribunale dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano

se è stato, con dolo o colpa grave, aumentato o diminuito il passivo o sottratto/dissimulato l'attivo o se sono state dolosamente simulate attività inesistenti

In tal caso, il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza:

- entro 6 mesi dalla scoperta**
- in ogni caso, non oltre 2 anni dalla scadenza dell'ultimo adempimento**

Piano: revoca e cessazione



Il tribunale dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano:

- se il proponente non adempie gli obblighi dell'accordo**
- se le garanzie promesse non vengono costituite**
- se l'esecuzione dell'accordo diventa impossibile per ragioni non imputabili al debitore**

In tal caso, il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre 1 anno dalla scadenza dell'ultimo adempimento

La liquidazione del patrimonio

Carlo Regis

Liquidazione dei beni



In alternativa alla proposta di composizione della crisi, il debitore in stato di sovraindebitamento PUÒ chiedere la liquidazione di TUTTI I SUOI BENI (art. 14 ter)

Il debitore può essere una persona fisica o una società (di persone o di capitali) con risvolti diversi sul perimetro della liquidazione

Si accede alla liquidazione su richiesta dei creditori solo in caso di conversione di procedura

Liquidazione dei beni



La domanda è proposta al Tribunale competente e deve contenere:

- documentazione ex art. 9, commi 2 e 3:

- elenco di tutti i creditori e di tutti i beni
- elenco eventuali atti di disposizione ultimi 5 anni
- dichiarazioni redditi ultimi 3 anni
- attestazione di fattibilità del piano
- stato di famiglia e spese necessarie di sostentamento
- in caso di impresa, scritture contabili ultimi 3 esercizi

Liquidazione dei beni



La domanda inoltre deve contenere:

- inventario di tutti i beni**
 - quali beni (persona fisica/società)**
 - chi lo redige**
 - con quali formalità?**
- relazione particolareggiata dell'OCC**

Liquidazione dei beni



La relazione dell'OCC deve contenere:

- le cause dell'indebitamento e la diligenza del debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni**
- le ragioni dell'incapacità di adempiere del debitore persona fisica**
- il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica (ultimi 5 anni)**
- eventuali atti impugnati dai creditori**
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione**

Liquidazione dei beni



L'OCC, entro 3 giorni dalla richiesta di relazione, informa l'agente della riscossione e gli uffici fiscali (anche locali)

«... entro 3 giorni dalla richiesta ...»: il termine deve quindi intendersi decorrere dalla nomina

Liquidazione dei beni



La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore

Liquidazione dei beni



Non sono compresi nella liquidazione:

- crediti impignorabili ex art. 545 cpc**
- crediti alimentari, di mantenimento, stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia**
- frutti dell'usufrutto legale sui beni dei figli**
- beni in fondo patrimoniale e relativi frutti**
- beni impignorabili per legge**

Liquidazione dei beni



Il deposito della domanda sospende, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione (salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno, privilegio)

Conversione di procedura



Su istanza del DEBITORE o di uno dei CREDITORI, il giudice dispone la conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione del patrimonio in caso di:

- annullamento dell'accordo**
- cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore**
- mancata esecuzione integrale dei pagamenti nei 90 giorni a enti pubblici e previdenziali**
- atti in frode ai creditori**
- mancato adempimento del piano**
- impossibilità del piano anche per ragioni non imputabili al debitore (!) – art. 14 bis, 2, b**

Apertura della liquidazione



- Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti:**
(tra cui assenza atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni)
- dichiara aperta la procedura di liquidazione
 - nomina il liquidatore (requisiti curatore fall.)
 - dispone la “sospensione” delle azioni esecutive individuali
 - stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto (CCIAA se impresa)
 - ordina, al liquidatore, la trascrizione del decreto (se beni immobili o mobili registrati)
 - ordina la consegna o il rilascio dei beni (titolo esecutivo posto in esecuzione a cura del liquidatore)
 - fissa i limiti del mantenimento

Apertura della liquidazione



Il decreto del giudice è equiparato all'atto di pignoramento

La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso (per la possibile sopravvenienza di beni o crediti), per i 4 ANNI SUCCESSIVI al deposito della domanda

Inventario ed elenco creditori



Il liquidatore verifica:

- l'elenco dei creditori**
 - l'attendibilità della documentazione**
- e quindi**

forma l'inventario dei beni (...) e comunica ai creditori:

- che possono partecipare presentando apposita domanda**
- il termine per presentare la domanda**
- il termine di comunicazione dello stato passivo al debitore e ai creditori**

Domanda dei creditori



La domanda di partecipazione alla liquidazione deve contenere:

- generalità del creditore**
- determinazione della somma richiesta**
- succinta esposizione, di fatti ed elementi di diritto, delle ragioni della domanda**
- eventuale titolo di prelazione**
- indicazione Pec, fax o elezione domicilio**
- documenti dimostrativi**

Formazione del passivo



Il liquidatore:

- esamina le domande
- predispone un progetto di stato passivo
- lo comunica agli interessati
- assegna termine di 15 gg per osservazioni
- se osservazioni fondate, entro 15 gg predispone un nuovo progetto di stato passivo
- lo comunica agli interessati
- approva lo stato passivo (formalità)
- lo comunica alle parti

Formazione del passivo



In caso di contestazioni non superabili nella formazione dello stato passivo, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione dello stato passivo

Liquidazione



Il liquidatore, entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (...):

- elabora un programma di liquidazione**
- che deve assicurare la ragionevole durata della procedura**
- lo comunica al debitore e ai creditori**
- lo deposita presso la cancelleria del giudice**

Liquidazione



Il liquidatore:

- ha l'AMMINISTRAZIONE dei BENI**
- fanno parte del patrimonio di liquidazione anche i frutti prodotti dai beni del debitore**
- cede i crediti dei quali non è probabile l'incasso nei 4 anni successivi al deposito della domanda**
- per le vendite utilizza procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati**
- può far stimare i beni da operatori esperti**
- utilizza adeguate forme di pubblicità**
- può subentrare nelle procedure esecutive pendenti**

Liquidazione



Prima della vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure:

- il debitore**
- i creditori**
- il giudice**

Il giudice, se ricorrono GRAVI E GIUSTIFICATI MOTIVI, può sospendere l'esecuzione del programma di liquidazione

Liquidazione



Il giudice, sentito il liquidatore:

- **verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione**
- **autorizza lo svincolo delle somme (quindi, pagamento dei creditori solo su ordine del giudice)**
- **ordina la cancellazione della trascrizioni**
- **dichiara la cessazione delle pubblicità**
- **accerta la completa esecuzione del programma di liquidazione**
- **dispone, con decreto, la chiusura della procedura (comunque non prima del decorso del termine di 4 ANNI dal deposito della domanda)**

Azioni del liquidatore



Il liquidatore:

- esercita ogni azione prevista dalla legge e finalizzata allo svolgimento dell'attività di amministrazione**
- può esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione**

Limiti di autonomia se si avvale di altri professionisti (limiti)

Beni e crediti sopravvenuti



I beni sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa.

In tal caso, il DEBITORE integra l'inventario

Riflessi sulla meritevolezza ai fini della esdebitazione

Creditori posteriori



I creditori con causa o titolo posteriore al momento della pubblicità non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione

I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri (escluso quanto ricavato da beni oggetto di pegno o ipoteca)

Esdebitazione

(sez. II liquidaz)



Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della LIBERAZIONE DEI DEBITI RESIDUI nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti A CONDIZIONE CHE:

- **abbia cooperato proficuamente**
- **non abbia ritardato la procedura**
- **non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli 8 ANNI precedenti**
- **non sia stato condannato (reati ex art. 16)**

Esdebitazione



ed inoltre:

- abbia svolto, NEI 4 ANNI, attività produttiva di reddito adeguata**
- SIANO STATI SODDISFATTI, ALMENO IN PARTE, I CREDITORI ANTERIORI (tutti i creditori almeno in parte o anche solo alcuni creditori in parte?)**

Esdebitazione



L'esdebitazione è ESCLUSA:

- quando il sovraindebitamento è colposo e sproporzionato
- quando il creditore, nei 5 anni antecedenti o durante la liquidazione, ha posto in essere atti in frode ai creditori ...

L'esdebitazione non opera per i debiti:

- da obblighi di mantenimento e alimentari
- fiscali, se successivamente accertati
- da risarcimento danni, sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti

Esdebitazione



Il giudice, SU RICORSO DEL DEBITORE INTERESSATO presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione:

- sente i creditori non integralmente soddisfatti**
- verifica le condizioni**
- dichiara inesigibili, nei suoi confronti, i crediti non integralmente soddisfatti**

I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo

Esdebitazione



Il decreto di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se:

- creditore, nei 5 anni antecedenti o durante la liquidazione, ha posto in essere atti in frode ai creditori ...**
- se, per dolo o colpa grave, è stato aumentato o diminuito il passivo o sottratto/dissimulato l'attivo**

Disposizioni comuni

Carlo Regis

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

*Competenze e funzioni degli O.C.C. e
ruolo del professionista
alla luce del d.m. 24/09/2014 n. 202
(in vigore dal 10/02/2015)*

Carlo Regis

DEFINIZIONI (art. 2 D.M. 202/2014)



- ...
- **ORGANISMO:** l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è **stabilmente** destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento;
- **GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO:** il **servizio** reso dall'organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore
- **GESTORE DELLA CRISI:** la **persona fisica** che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore
- ...

ORGANISMI (L. 3/2012)



Gli **organismi** di composizione della crisi da sovraindebitamento possono essere costituiti dai seguenti **soggetti**:

- **enti pubblici** (indipendenti e professionali)
- **camere di commercio**
- **segretariato sociale** (servizio sociale professionale Enti Locali)
- **ordini professionali** (avv., dott., notai)

I **requisiti** degli OCC, le modalità di iscrizione nel **registro** tenuto presso Ministero della giustizia, i **compensi** e i rimborsi spese sono stabiliti con **decreto** ...

ORGANISMI (D.M. 202/2014)



Sono iscritti **di diritto** nel **registro (SEZ. A)**:

- organismi di conciliazione costituiti presso le **camere di commercio (ex L. 580/1993)**
- **segretariato sociale** (servizio sociale professionale Enti Locali)
- **ordini professionali** (avv., dott., notai)

N.B.: iscrizione, su semplice domanda, «*anche quanto associati tra loro*»

ORGANISMI (D.M. 202/2014)



Sono iscritti a domanda nel registro (SEZ. B)
gli organismi costituiti da:

- Comuni
- Province
- Città metropolitane
- Regioni
- Istituzioni universitarie pubbliche

Competenze e funzioni degli OCC



I compiti e le funzioni attribuiti agli OCC possono essere svolti anche:

- da un professionista (N.B.: requisiti curat. fall.)
- da una società tra professionisti
- da un notaio

purché nominati dal presidente del tribunale (o dal giudice da lui delegato)

Fino all'entrata in vigore del regolamento (ovvero fino all'istituzione del registro):

- il debitore o il consumatore DOVEVA (DEVE?) rivolgersi al tribunale per la nomina di un professionista con funzioni e i compiti dell'O.C.C.

Dall'entrata in vigore del regolamento:

- il debitore o il consumatore PUÒ rivolgersi direttamente al proprio O.C.C. "di fiducia"

Tribunale Vicenza 29/04/2014

*Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nulla vieta al debitore di avvalersi per la redazione del piano di un **soggetto di sua fiducia** ma è l'O.C.C. che, in ogni caso, deve fare proprio, se condiviso, il piano redatto dal professionista privato, verificandone sia la veridicità che la fattibilità a norma di legge (art. 15, co. 6, l. n. 3/2012), e così rendendosi fidefacente nei confronti del tribunale e dei creditori, conformemente alle sue funzioni pubblicistiche.*

RESPONSABILITÀ



DEBITORE

TRIBUNALE

O.C.C./Gestore

CREDITORI

PRINCIPALI competenze e funzioni



L'OCC, oltre alle funzioni indicate espressamente:

- assume **ogni iniziativa funzionale** alla **predisposizione** del piano di ristrutturazione e alla sua **esecuzione**
- verifica la **veridicità** dei dati (strumenti di indagine)
- attesta la fattibilità del piano
- esegue la pubblicità
- effettua le comunicazioni
- svolge funzioni di liquidatore o di gestore per la liquidazione, se disposto dal giudice

Specifici strumenti di indagine



Per lo svolgimento dell'attività, l'OCC può accedere, previa autorizzazione del giudice, ai dati contenuti:

- nell'anagrafe tributaria / Agenzia delle Entrate
- nei sistemi di informazioni creditizie:
 - centrale rischi / crif
- nelle centrali rischi e altre banche dati pubbliche:
 - PRA / Equitalia / Enti Locali / carichi pendenti / visura protesti

SPECIFICHE funzioni dell'O.C.C.



Tra le numerose attività previste a carico degli O.C.C. in altri articoli della L. 3/2012:

- art. 7, c. 1: proposizione ai creditori dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano, in ausilio al debitore;
- art. 7, c. 1: attestazione sulla convenienza del piano per i creditori privilegiati, qualora non ne sia prevista l'integrale soddisfazione;
- art. 7 c. 1bis: proposizione ai creditori del piano del consumatore, in ausilio al debitore;

Specifiche funzioni ... segue ...



- art. 9, c. 1: presentazione della proposta di piano, non oltre 3 giorni, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, con ricostruzione della posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti;
- art. 9, c. 3bis: relazione particolareggiata allegata alla proposta di piano del consumatore;
- art. 13, c. 2: risoluzione di eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo, vigilanza sull'esatto adempimento e comunicazione ai creditori di ogni eventuale irregolarità.

Obblighi dell'organismo (art. 10 DM 202/2014)



L'OCC, tra l'altro:

- non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori della crisi («interni» ed «esterni»)
- sottoscrive una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, portata a conoscenza del tribunale

Obblighi del gestore (art. 11 DM 202/2014)



Il gestore della crisi, tra l'altro:

- è tenuto all'obbligo di **riservatezza** su tutto quanto appreso in ragione del servizio
- non può percepire, in qualunque forma, compensi o utilità **direttamente** dal debitore
- deve sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una **dichiarazione di indipendenza** (vedere caratteristiche al c. 3, lett. a))
- prima di dare inizio alla gestione dell'affare, deve sottoscrivere la dichiarazione di cui al c. 3, lett. a) e renderla nota al **tribunale** a norma dell'art. 10, c. 2

DEFINIZIONI (art. 2 D.M. 202/2014)



- ...
- **ORGANISMO:** l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è **stabilmente** destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento;
- **GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO:** il **servizio** reso dall'organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore
- **GESTORE DELLA CRISI:** la **persona fisica** che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore
- ...

Il gestore: requisiti formativi



Il D.M.. 202/2014 individua i requisiti di qualificazione professionale del gestore della crisi (art. 4, c. 5):

- a) **titolo di studio**: laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
- b) **formazione specifica (200 ore)**: partecipazione a corsi di perfezionamento, istituiti dalle università (o dalle camere di commercio o dagli ordini professionali, purché in convenzione con le università pubbliche o private), di durata non inferiore a **200 ore** nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore;
- c) **Tirocinio di 6 mesi**: presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi della legge fallimentare, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge n. 3/2012;
- d) **aggiornamento biennale (40 ore)**: nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso ordini professionali (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai) o università pubblica o privata.

Il gestore: requisiti formativi



Il regolamento (art. 4 comma 6) prevede **agevolazioni ed esenzioni** per i professionisti appartenenti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei notai:

- la durata dei **corsi** di perfezionamento è ridotta da 200 a **40** ore;
- gli **ordinamenti professionali** di tali categorie possono individuare specifici casi di **esenzione** dall'applicazione delle disposizioni relative a formazione ed aggiornamento ovvero fissare i criteri di **equipollenza** tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale previsti dal regolamento e i corsi di formazione professionale;
- non si applicano ai suddetti professionisti (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai) le disposizioni relative al **tirocinio**.

Disciplina transitoria (art. 19)



Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del regolamento (10/02/2015), i professionisti (avv., dott., notai):

- sono esentati dall'aggiornamento biennale;
- sono esentati dalla specifica formazione (cfr. 200 ore già ridotte a 40 ore)

purché documentino di essere stati nominati, in almeno 4 procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nella procedure esecutive immobiliari ovvero professionisti con funzioni di OCC o liquidatore.

Il gestore: requisiti di onorabilità



Requisiti di onorabilità:

- a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a **pena detentiva** per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla **reclusione** per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge; 3) alla **reclusione** per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla **reclusione** per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Sanzioni per l'OCC



Il componente dell'OCC ovvero il PROFESSIONISTA (il c.d. gestore?) che rende **false attestazioni** in ordine:

- alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati
- alla fattibilità del piano
- alle proprie relazioni

è punito con **reclusione** da 1 a 3 anni e multa da € 1.000 a 50.000

Stessa pena è prevista se cagiona un danno ai creditori **omettendo** o **rifiutando** senza giustificato motivo un atto del suo ufficio

Sanzioni per il debitore



Salvo non costituisca reato più grave, è punito con reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 1.000 a 50.000 euro il DEBITORE che:

- aumenta o diminuisce il passivo, sottrae o dissimula parte dell'attivo o dolosamente simula attività inesistenti**
- produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge documentazione relativa a debiti o crediti**
- omette indicazione di beni nell'inventario**
- effettua pagamenti in violazione**
- aggrava la sua posizione debitoria**
- intenzionalmente non rispetta l'accordo/il piano**

Rapporti, obbligazioni e RESPONSABILITÀ



DEBITORE

TRIBUNALE

O.C.C./Gestore

CREDITORI

Compensi e rimborsi spese degli OCC



I compensi e i rimborsi spese spettanti agli organismi sono **a carico** dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Se l'organismo è incaricato dal debitore, la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo può essere oggetto di **accordo** con il debitore (art. 14, comma 1).

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese deve in ogni caso tenere conto *“dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione”* (art. 15 del regolamento)

Sono ammessi **acconti** sul compenso finale.

Compensi e rimborsi spese degli OCC



In mancanza di accordo tra OCC e debitore oppure se l'organismo è incaricato dal Tribunale, la determinazione del compenso e dei rimborsi spese è determinato:

- in base ai parametri indicati dall'art. 16 del decreto regolamentare 28 settembre 2014 n. 202;
- quindi tenendo conto dell'ammontare dell'attivo realizzato e del passivo risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato;
- sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato.

Parametri per i compensi (art. 16 D.M. 202/2014)



Il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, è determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri (rif. all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 = compenso al curatore di fallimento):

- a) percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato
- b) percentuale sull'ammontare del passivo

I compensi determinati secondo tali parametri sono **ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.**

Parametri per i compensi (art. 16 D.M. 202/2014)



L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore:

- al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro;
- al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.
- **Tuttavia**: le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto é attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000

Tribunale Vicenza 29 aprile 2014

Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nulla vieta al debitore di avvalersi per la redazione del piano di un soggetto di sua fiducia ma è l'O.C.C. che, in ogni caso, deve fare proprio, se condiviso, il piano redatto dal professionista privato, verificandone sia la veridicità che la fattibilità a norma di legge (art. 15, co. 6, l. n. 3/2012), e così rendendosi fidefacente nei confronti del tribunale e dei creditori, conformemente alle sue funzioni pubblicistiche.

GIURISPRUDENZA



Tribunale Vicenza 29 aprile 2014

La competenza dell'O.C.C. deve essere individuata secondo la competenza del Tribunale, ai sensi degli artt. 7, co. 1, e 9, co. 1, l. n. 3/2012, cioè in base alla residenza del ricorrente.

La sede dell'organismo di composizione della crisi, come quella del debitore, deve essere quella (l'unica) principale ed effettiva, non potendosi ammettere una competenza diffusa dell'O.C.C. soggetto privato, che si estenda potenzialmente a tutto il territorio nazionale, laddove invece l'O.C.C. soggetto pubblico, trattandosi normalmente di enti pubblici a base territoriale, hanno inequivocabilmente competenza limitata ad un solo circondario di tribunale.

Tribunale di Cremona, 17 aprile 2014

L'imprenditore agricolo che deposita proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3 del 2012 non è esonerato, per il sol fatto di non esser obbligato alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione dei bilanci, dal deposito di documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione patrimoniale ed economica, ai sensi dell'art. 7, co. 2, lett. d) l. cit., dovendo se del caso provvedere alla redazione ex novo di documenti riepilogativi a ciò finalizzati.

RESPONSABILITÀ



DEBITORE

TRIBUNALE



O.C.C.



CREDITORI



Grazie per l'attenzione

Carlo Regis